



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. /2022

tra

e

RICORRENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONVENUTO

Oggi **16 marzo 2023**, alle ore **9.45**, innanzi al dott. , sono comparsi:

per i ricorrenti l'avv. REMO GHERARDINI in sostituzione dell'avv. NASO e dell'avv. GANZERLI CINZIA

Nonché per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE il funzionario dott.ssa .

Il giudice invita le parti alla discussione

Parti ricorrente precisa le conclusioni come da ricorso, richiama Trib. Bergamo rg n. 1850/2022 sentenza del 16.1.2023 e sent. n. 19 del 2023 pubb. 18.1.2023 del tribunale di Reggio Emilia su RG 585/2022. Contesta la comparsa di costituzione del Miur e insiste per l'accoglimento delle domande formulate con il ricorso.

Parte convenuta precisa le conclusioni come da memoria di costituzione, insiste per il rigetto e ribadisce l'eccezione di prescrizione relativa ai docenti e riguardo all'as 2016/2017.

Le parti discutono oralmente la causa

Il Giudice

Dato atto di quanto sopra, all'esito della discussione orale si ritira in camera di consiglio da cui esce pronunciando separata sentenza con cui definisce il giudizio, assenti le parti.

dott.

N. R.G. /2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2022 promossa da:

tutti con il patrocinio dell'avv. GANZERLI CINZIA e dell'avv. NASO DOMENICO
Indirizzo Telematico; elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
GANZERLI CINZIA

RICORRENTI

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F.), UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L'EMILIA ROMAGNA (C.F.), AMBITO TERRITORIALE
DI BOLOGNA (C.F.), con il patrocinio delle funzionarie dott.sse**

**VIA DE' CASTAGNOLI N. 1 - C/O UFFICIO CONTENZIOSO 40100
BOLOGNA; elettivamente domiciliato in C/O CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI VIA DE'
CASTAGNOLI N. 1 40100 BOLOGNA presso il difensore avv.**

RESISTENTI

Avente ad oggetto: Altre ipotesi

CONCLUSIONI

Il procuratore dei ricorrenti conclude come da ricorso introduttivo.

Il procuratore del convenuto conclude come da memoria di costituzione e risposta.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 29.8.2022

, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e l'Ambito Territoriale di Bologna, esponendo di essere state e di essere anche attualmente dipendenti del Ministero dell'Istruzione, in virtù di molteplici contratti di lavoro a tempo determinato, nei seguenti periodi:

Le ricorrenti proseguivano affermando che per tali contratti a tempo determinato esse non avevano usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente») e riservata ai docenti di ruolo.

Ciò premesso, parte ricorrente richiamava in diritto i principi affermati dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022 che aveva annullato l'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015 nella parte in cui hanno escluso i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.

Su tali premesse, le ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni:

“A) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quali docenti assunti con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015;

B) Condannare il Ministero dell'Istruzione al pagamento in favore delle ricorrenti, come di seguito specificato:

€ 1.500,00 a _____, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

€ 1.500,00 a , per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
 € 1.500,00 a per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
 € 2.500,00 a per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
 2020/2021 e 2021/2022;
 € 2.500,00 a per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
 2020/2021 e 2021/2022;
 € 3.000,00 a per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
 2019/2020 e 2021/2022;
 € 1.000,00 a per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021;
 € 1.000,00 a per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022;
 € 2.000,00 a per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
 e 2021/2022;
 € 1.500,00 a per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
 € 3.000,00 a per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019,
 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

e/o per le diverse somme ritenute di giustizia e così per la somma totale di € 21.000,00 (come sopra suddivisi), oltre interessi maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo. Il tutto con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione contestando in fatto e in diritto le pretese attoree e chiedendo il rigetto del ricorso per le motivazioni esposte in comparsa.

In via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., con decorrenza dalla data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (06.09.2022), dei crediti vantanti dalle sole ricorrenti e con riferimento al periodo antecedente al 06.09.2017.

Affermava la legittimità del comportamento assunto dal Ministero, in quanto conforme a legge, ed evidenziava che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro *tout court* ma una somma sottoposta a vincolo nel relativo utilizzo.

Precisava pertanto che, in caso di affermazione del diritto di parte ricorrente alla relativa attribuzione, non poteva in alcun caso essere pronunciata la condanna dell'amministrazione al pagamento della somma di € 500 per gli aa.ss. riconosciuti, bensì, semmai, la condanna al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, pena una inammissibile discriminazione alla rovescia.

Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE,

anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C-451/21:

1. ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per l'effetto, rigettarla;

2. in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio (06.09.2022) e cioè fino all'a.s. 2016/2017 compreso;

3. in subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;

4. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma”.

All'udienza del 16.3.2023 la causa veniva discussa dalle parti e decisa con sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c..

Com'è pacifico e documentato, le ricorrenti hanno svolto, nel corso degli anni scolastici per ciascuna distintamente indicati in ricorso, le supplenze dettagliatamente elencate tutte aventi durata complessivamente annuale o fino al termine delle attività didattiche.

E' parimenti pacifico che, in relazione a tali contratti a termine, le ricorrenti non hanno ricevuto la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.

Ciò posto, le ricorrenti chiedono innanzitutto accertarsi e dichiararsi il loro diritto a vedersi riconosciuto e corrisposto il beneficio economico di euro 500,00 annui, di cui alla Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per ciascuno degli anni scolastici lavorati con contratti a termine, richiamando sul punto la recente giurisprudenza amministrativa.

La domanda è fondata.

L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “*Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [Ministero], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano*

triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”).

Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».

Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “*docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova*”.

Il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ha confermato che “*la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari*” (così l'art. 3).

E' pacifico quindi che la normativa positiva escluda dalla fruizione della Carta Docenti il personale non di ruolo.

Senonché tale scelta normativa risulta in contrasto con il diritto dell'U.E., come recentemente statuito dalla CGUE, con la ord. 18.5.2021 emessa nella causa C-450/21, ove è stato affermato il seguente principio, da cui questo giudice non ha ragione alcuna di discostarsi:

“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

In questo senso anche la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato, richiamata in ricorso, che ha riformato la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio 2016 aveva respinto il ricorso

proposto per l'annullamento della nota del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la "Carta del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015.

Più specificamente, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.

Diversamente da quanto sostenuto dal Ministero, non giova invece il richiamo alla clausola 6 dell'accordo quadro in tema di formazione, posto che la questione è ininfluente (sussistendovi già discriminazione ai sensi della clausola 4 e non a caso la relativa questione è stata assorbita dalla CGUE).

Ovviamente il meccanismo antidiscriminatorio comporta il diritto del soggetto discriminato al medesimo trattamento vantato dal soggetto non discriminato e, dunque, la somma riconosciuta alle ricorrenti non sarà una somma "libera" dal punto di vista dello scopo, ma dovrà essere accreditata al docente e potrà essere fruita dallo stesso nei limiti e con le stesse regole valevoli per i docenti a tempo indeterminato.

Per tali ragioni, come richiesto, va accertato il diritto di ciascuna delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, L. n. 107/2015.

Il Ministero va pertanto condannato al versamento in favore delle ricorrenti, tramite accredito su carta docente, dell'importo di €. 500,00 per ogni aa.ss. di cui al ricorso.

Venendo all'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dall'amministrazione, va osservato che l'importo di euro 500,00 viene reso disponibile all'inizio di ogni anno scolastico. Si tratta dunque di una somma pagata periodicamente – ad anno – e dunque rientrante nell'ambito d'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., riconducibile non solo alle somme versate a titolo retributivo ma a «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».

Il beneficio in esame va perciò riconosciuto entro il limite della prescrizione quinquennale.

Quanto al *dies a quo* del predetto termine prescrizione, si osserva che ai sensi dell'art. 5 del DPCM 28 novembre 2016 il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121 con riferimento all'a.s. 2016/2017 era il 30 novembre 2016; conseguentemente, il credito delle ricorrenti e relativo all'a.s. 2016/2017 si è prescritto alla data del 30/11/2021, in assenza di idonei atti interruttivi anteriori al deposito del ricorso (29.8.2022).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022, scaglione di valore oltre i 5.200 euro, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita, non applicato l'aumento discrezionale di cui all'art. 4 co. 2 DM 55/2014 in quanto la questione giuridica affrontata è unica e non vi sono questioni in fatto (Cass. 461/2020).

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo;

1) in accoglimento del ricorso, dichiara che le ricorrenti hanno diritto a ottenere il beneficio economico della cd. "Carta del docente" di cui all'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per ciascun anno scolastico svolto come documentato in ricorso, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, nei limiti della prescrizione quinquennale;

2) per l'effetto condanna il M.I. a riconoscere in favore delle ricorrenti le seguenti somme tramite accredito sulla "Carta elettronica" per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015:

€ 1.500,00 a ,
€ 1.500,00 a ,
€ 1.500,00 a ,
€ 2.500,00 a ,
€ 2.500,00 a ,
€ 2.500,00 a ,
€ 1.000,00 a ,
€ 1.000,00 a ,
€ 2.000,00 a ,
€ 1.500,00 a ,
€ 2.500,00 a ;

3) condanna il Ministero alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese del processo che liquida in €. per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Bologna il 16/03/2023

Il Giudice